



## CONVITTO NAZIONALE di STATO "T.CAMPANELLA"

Suole statali annesse: **Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo**

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: [www.convittocampanella.edu.it](http://www.convittocampanella.edu.it)

E-mail: [rcvc010005@istruzione.it](mailto:rcvc010005@istruzione.it) PEC: [rcvc010005@pec.istruzione.it](mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it)



CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"  
Prot. 0000489 del 10/01/2022  
(Uscita)

AI Docenti ed Educatori

Al Referente Covid

Alle Famiglie

Agli Studenti

Al Personale ATA

Al personale esterno

Sito web: [www.convittocampanella.edu.it](http://www.convittocampanella.edu.it)

Oggetto: Circolare Ministero della Salute 30/12/2021 misure di quarantena e isolamento - Decreto Legge 7 GENNAIO 2022 n. 1- Nuova gestione delle quarantene in ambito scolastico.

### II DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

**VISTO** il Decreto Legge n.1 del 07 Gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n..04 del n.07 Gennaio 2022 e vigente dall' 08 Gennaio;

**VISTA** la nota del Ministero Istruzione (DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI) e del Ministero della Salute (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA) Prot.n. 11 dell' 08/01/2022;

**VISTE** le indicazioni del Commissario Straordinario Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo;

### INFORMA

le SS.LL. in merito alla nuova gestione delle quarantene e dell'isolamento in ambito scolastico.

#### SCUOLA PRIMARIA

UN CASO POSITIVO		
<b><u>ALUNNI</u></b>	Attività Didattica	<b>IN PRESENZA</b> Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
	Misura Sanitaria	sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile ( <b>T0</b> ) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni ( <b>T5</b> ). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola, se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
<b><u>DOCENTI</u></b>	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza*.

		In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
<b>ALMENO DUE CASI POSITIVI</b>		
<b><u>ALUNNI</u></b>	Attività Didattica	<b>DAD</b> È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
	Misura Sanitaria	quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
<b><u>DOCENTI</u></b>	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)***.

### SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

<b>UN CASO POSITIVO</b>		
<b><u>ALUNNI</u></b>	Attività Didattica	<b>IN PRESENZA</b> con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
	Misura Sanitaria	Auto-sorveglianza *
<b><u>DOCENTI</u></b>	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.
<b>DUE CASI POSITIVI</b> <b>le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale</b>		
<b><u>ALUNNI</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con ciclo vaccinale primario NON concluso</li> <li>• con ciclo vaccinale primario concluso da PIÙ di 120 giorni</li> <li>• guariti da PIÙ di 120 giorni</li> <li>• senza dose di richiamo</li> </ul>	Attività Didattica	<b>DAD</b> È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
	Misura Sanitaria	quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
<b><u>ALUNNI</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con ciclo vaccinale primario concluso da meno di 120 giorni**</li> </ul>	Attività Didattica	<b>IN PRESENZA</b> con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

• <b>GUARITI</b> da <b>MENO</b> di 120 giorni** • con somministrazione dose di richiamo**	Misura Sanitaria	Auto-sorveglianza*
<b><u>DOCENTI</u></b>	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad <b>ALTO RISCHIO</b> )***
<b>ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ</b>		
<b><u>ALUNNI</u></b>	Attività Didattica	<b>DAD</b> È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
	Misura Sanitaria	si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad <b>ALTO RISCHIO</b> ) ***
<b><u>DOCENTI</u></b>	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad <b>ALTO RISCHIO</b> )***

\* il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza (Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti) prevede:

- “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno quinto in assenza di sintomatologia. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.f133);

\*\* *alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.*

*L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*

\*\*\* *Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*

Soggetti	Quarantene
<ul style="list-style-type: none"> <li>• non vaccinati</li> <li>• che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario</li> <li>• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>10 giorni</b></p> <p>dall'ultima esposizione al caso con test uscita negativo (molecolare o antigenico)</p>
<p><b>Asintomatici</b> che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con Green Pass in corso di validità</p>	<p style="text-align: center;"><b>05 giorni</b></p> <p>dall'ultima esposizione al caso con test uscita negativo (molecolare o antigenico)</p>
<p><b>Asintomatici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che abbiano ricevuto la dose booster;</li> <li>• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;</li> <li>• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Nessuna quarantena</b></p> <p>è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Auto-sorveglianza termina al giorno quinto. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</p>

### Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 e introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano a essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal riguardo, il Commissario Straordinario Generale FIGLIUOLO, indica le seguenti modalità operative a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica.

La famiglia, informata che il proprio congiunto è un alunno "contatto", dovrà:

- **se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado** provvedere a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del *test* gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 Gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;

- **se l'alunno frequenta la scuola primaria**

recarsi, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento.

### **Isolamento**

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Si fa rinvio alla normativa vigente per gli eventuali e opportuni approfondimenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

dr.ssa Francesca Arena

*documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

*il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*